

Appalti

## Appalti, il recesso del committente non esclude il risarcimento per inadempimento

Per la Cassazione, sentenza n. 421 depositato oggi, il direttore dei lavori risponde in solido con l'appaltatore

di *Francesco Machina Grifeo*

09 Gennaio 2024

Pronti i chiarimenti della Cassazione in tema di appalto, ed in particolare di **recesso da parte del committente**. La [Seconda sezione civile, sentenza n. 421 depositata oggi](#), accogliendo, con rinvio, il ricorso del proprietario di un immobile che, dopo aver commissionato grossi **lavori di ristrutturazione**, aveva deciso di interrompere il contratto per via di una serie di inadempimenti ha infatti chiarito che egli non perde la possibilità di chiedere il risarcimento del danno. Aggiungendo poi che il **direttore dei lavori** risponde in solido con l'appaltatore.

“In tema di appalto – scrive la Suprema corte affermando un **principio di diritto** –, qualora il committente eserciti il diritto unilaterale di recesso (ex art. 1671 c.c.), non è preclusa la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il **risarcimento dei danni subiti** per condotte di inadempimento verificatesi in corso d'opera e addebitabili all'appaltatore”. Tuttavia, statuisce ancora la Corte, “in tale evenienza, la contestazione di difformità e vizi, in ordine alla parte di opera eseguita, non ricade nella disciplina della garanzia per i vizi, che esige necessariamente il totale compimento dell'opera”.

Per cui, nel caso specifico, il rigetto definitivo della **domanda di risoluzione**, all'esito dell'accertamento dell'intervenuto scioglimento dell'appalto in conseguenza dell'esercizio del diritto potestativo di recesso, “**non vietava** affatto al committente di far valere le correlate domande restitutorie e risarcitorie, in ragione del contestato inadempimento dell'appaltatore”. Tuttavia, precisa la corte, tali domande restitutorie e risarcitorie - contrariamente a quanto stabilito dalla Corte di appello - non sottostanno alla disciplina speciale sulla garanzia per i vizi e al conseguente regime decadenziale e prescrizione ex articolo 1667 c.c.

Infatti, la responsabilità speciale per difformità o vizi non è invocabile – ed è invocabile piuttosto la generale **responsabilità per inadempimento contrattuale** ex articolo 1453 c.c. – nel caso di **mancata ultimazione dei lavori**, anche se l'opera, per la parte eseguita, risulti difforme o viziata, o di rifiuto della consegna o di ritardo nella consegna rispetto al termine pattuito.

In base a tale ricostruzione, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, mentre la speciale garanzia prevista dagli articoli 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti dei difetti.

Con riguardo poi alla **responsabilità del direttore dei lavori** per omessa vigilanza sull'attuazione dei lavori appaltati, si precisa – sempre con un principio di diritto - che questi “risponde in solido, con l'appaltatore dei danni subiti dal committente, ove i rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dall'appaltante”.

La Cassazione ricorda che rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità “sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi”. Dunque, non si sottrae a responsabilità il professionista che “**ometta di vigilare** e di **impartire le opportune disposizioni** al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente”.